



## Scuola Secondaria Statale di 1° Grado – Indirizzo Musicale “A. Inveges”

Via Alcide De Gasperi n. 8/A - 92019 SCIACCA (AG) -- ☎ PBX 0925 21331 - FAX: 0925 21123

Codice MIUR AGMM054009 - Codice Fiscale 83001110846 - Codice Univoco UFC2HJ

e-mail: [agmm054009@istruzione.it](mailto:agmm054009@istruzione.it) PEC: [agmm054009@pec.istruzione.it](mailto:agmm054009@pec.istruzione.it) sito web: [www.inveges.edu.it](http://www.inveges.edu.it)

---

Circ. n. 245

Sciacca, 26/03/2022

- Ai Referenti Covid  
Proff. Riccardo Cannella  
e Antonino Puleo
- A tutti i docenti
- Agli alunni ad alle loro famiglie  
(tramite R-E)
- Al DSGA
- Al Personale ATA
- Agli Assistenti alla Comunicazione
- Al Presidente ed ai Componenti  
del Consiglio di Istituto
- All'Albo/Sito
- Atti

**Oggetto:** Nuove disposizioni per le scuole dal 1° aprile (termine dello stato di emergenza 31/03/2022)  
Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022

Si informano gli alunni, i loro genitori e tutto il personale scolastico che il 24 marzo 2022 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 24/2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza”.

Cosa cambia (e cosa rimane invariato) per la scuola, a partire dal 1° aprile, in sintesi:

- a) Per il personale scolastico, fino al 15 giugno, rimane in vigore l’obbligo vaccinale.
- b) Fino alla conclusione dell’a.s. 2021/2022, è fatto l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
- c) Il Governo raccomanda ancora il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
- d) E’ possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- e) E’ fatto obbligo di indossare le mascherine FFP2 agli alunni che utilizzano gli scuolabus.

f) Nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività nelle Scuole Secondarie di 1° Grado:

- 1) In presenza di almeno quattro (4) casi di positività tra gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza (in regime di AUTOSORVEGLIANZA) per tutti gli alunni (ovviamente, tranne i positivi) ed i docenti.

E' previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per n. dieci (10) giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, la famiglia si preoccuperà di far effettuare un test antigenico (rapido o molecolare) o un test antigenico autosomministrato. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione compilata dai genitori del minore.

- 2) Gli alunni in isolamento per aver contratto il Covid, possono seguire l'attività didattica nella modalità di didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
- 3) Appare superfluo evidenziare, alla luce di quanto sopra, che non esistendo più il regime della quarantena cautelare (contatto stretto con un positivo), non è possibile chiedere la DDI nel caso in cui la famiglia decidesse di far permanere comunque in casa il figlio che è stato in contatto con un positivo, status che non potrà più essere acclarato da specifica attestazione medica.

Si allega:

- Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022

*Il Dirigente scolastico*

*Prof.ssa Maria Angela Croce*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93